Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Divisione Normativa Primaria Via Milano, 53 00184 ROMA

Oggetto: Documento per la consultazione maggio 2012 in tema di "Attuazione dell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"

Egregi sig.ri

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, desidera innanzitutto ringraziare codesto Spettabile Istituto per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione pubblica relativa alla proposta che codesto Spettabile Istituto intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'art. 117-bis del Testo Unico Bancario (il TUB).

A tale fine, con la presente lettera ci permettiamo di formulare alcuni specifici commenti e richieste di chiarimento.

1. Ambito soggettivo di applicazione della proposta deliberazione del CICR

Si osserva che a mente dell'art. 2, comma 1, della proposta deliberazione, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina è riferibile ai rapporti contrattuali di cui al precitato articolo sia che si verta in tema di "rapporti con i consumatori" che "con soggetti diversi dai consumatori".

1.1. In via pregiudiziale, si ritiene, anche in considerazione della definizione di "cliente" di cui all'art. 1 della proposta deliberazione, che s'intenda in ogni caso ovviamente sottrarre dall'ambito di applicazione (soggettivo) della proposta deliberazione i rapporti contrattuali della specie comunque intercorrenti con soggetti non "clienti", per cui potrebbe risultare opportuno, ad estremo chiarimento, la riformulazione della prima parte del secondo periodo dell'art. 1 come segue:

"Essa si applica nei rapporti con i <u>clienti</u> consumatori ed in quelli con <u>clienti</u> diversi dai consumatori:"

1.2. La definizione di "cliente" riproduce la corrispondente definizione già presente nelle Disposizioni

della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni fra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, come peraltro espressamente confermato dalla relazione illustrativa. All'uopo la scrivente osserva tuttavia che la disciplina di trasparenza contenuta nelle richiamate Disposizioni, come modificate ed integrate, risulta altresì non applicabile, almeno quanto alle previsioni di cui alla Sezione II di tali Disposizioni, "all'attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale". In considerazione di quanto precede, potrebbe risultare opportuno e giustificato l'estensione della richiamata esenzione anche nella materia della remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti in oggetto, e ciò sia per ragioni di allineamento con la sopraindicata normativa che sulla base di considerazioni sistematiche correlate all'inserimento della (nuova) disciplina di cui all'art. 117-bis TUB comunque nell'ambito del Capo I del Titolo VI del TUB che infine per la verosimile assenza nell'ipotesi di specie di quel "need of protection" che è da ritenersi alla base dei recenti interventi legislativi di cui all'art. 117-bis TUB ed all'art. 27-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. come modificato dalla L. 18 maggio 2012 n. 62.

Per le ragioni sopraesposte, si richiede di poter valutare, ove ritenuto opportuno, l'inserimento nell'art. 2 della proposta deliberazione di un nuovo comma 3, del seguente tenore o similare:

"La presente deliberazione non trova applicazione nei rapporti di cui al precedente comma 1, ove il contratto risulti unilateralmente predisposto dal cliente o costituisca oggetto di trattativa individuale. Non si considerano trattativa individuale i casi in cui l'intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali".

2. Le modalità di determinazione e pagamento della commissione onnicomprensiva

A mente dell'art. 3, comma 1, lett. a, della proposta deliberazione, la commissione onnicomprensiva è "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; è inoltre previsto che "l'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

2.1. Si richiede se sia corretta una lettura della richiamata disposizione a mente della quale, atteso il riferimento *expressis verbis* alla "somma messa a disposizione del cliente", è consentita dal richiamato dettato regolamentare la previsione a carico del cliente affidato di una commissione proporzionale nella misura massima dello 0,50 per cento <u>comunque</u> calcolata sull'affidato, anche in ipotesi di utilizzo dell'apertura di credito (e quindi, in ipotesi di utilizzo, la commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento non dovrebbe essere calcolata sul ridotto importo risultante dalla differenza fra accordato ed utilizzato).

Ove tale lettura risulti corretta, si richiede di poter valutare, ove ritenuto opportuno, l'inserimento nell'art. 3 della proposta deliberazione di un nuovo comma 3, del seguente tenore o similare:

"Ai fini del comma 1, e salvo diverso patto contrario con il cliente, non si dà luogo a rideterminazione della commissione in ipotesi di utilizzo dell'affidamento, ferma restando la natura onnicomprensiva della medesima commissione e le previsioni di cui al successivo articolo 4".

2.2 Si osserva che la proposta deliberazione, laddove dispone la misura massima della commissione onnicomprensiva riferita al trimestre, non dispone espressamente in merito alle sue modalità temporali di corresponsione. Si richiede se sia corretta una lettura della richiamata disposizione a mente della quale, atteso il riferimento al "trimestre" quanto alle (sole) modalità di determinazione e calcolo della commissione onnicomprensiva, è consentita la percezione da parte dell'intermediario della medesima commissione in via anticipata anche per l'intero importo calcolato sulla durata contrattuale dell'affidamento (ove l'affidamento sia previsto per una durata determinata) e comunque secondo modalità diverse da quelle di pagamento trimestrale. Si ritiene inoltre che, in ipotesi di corresponsione in via anticipata, tale commissione debba comunque rimanere acquisita dall'intermediario per l'intero in ipotesi di successiva risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al cliente e/o ai suoi garanti e/o recesso per fatto non imputabile all'intermediario e/o avveramento di condizione risolutiva non imputabile all'intermediario.

Ove tale lettura risulti corretta, si richiede di poter valutare, ove ritenuto opportuno, l'inserimento nell'art. 3 della proposta deliberazione di un nuovo comma 4, del seguente tenore o similare:

"La commissione onnicomprensiva di cui al comma 1 è corrisposta secondo le modalità convenute fra l'intermediario ed il cliente. Ove corrisposta in via anticipata, essa rimane acquisita all'intermediario, salvo patto contrario, anche in ipotesi di successiva riduzione della durata dell'affidamento per risoluzione imputabile al cliente e/o ai suoi garanti e/o recesso per fatto non imputabile all'intermediario e/o avveramento di condizione risolutiva non imputabile all'intermediario".

3. L'ambito della "commissione onnicomprensiva"

A mente dell'art. 3, comma 2, della proposta deliberazione, la natura onnicomprensiva della commissione "comporta che non possono essere previsti ulteriori <u>oneri</u> in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento."

3.1. Atteso il riferimento a "ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento", la commissione onnicomprensiva non dovrebbe essere di pregiudizio alla corresponsione a favore dell'intermediario di somme ed importi che trovano causa nello svolgimento in sé del rapporto creditizio, ed in particolare nella allocazione (da rimettersi esclusivamente agli accordi fra intermediario e cliente) dei maggiori eventuali costi conseguenti a modifiche di natura regolamentare o fiscale ovvero nel rimborso anticipato dell'affidamento.

In ragione di quanto precede, dovrebbero quindi ritenersi sottratte all'ambito applicativo della proposta delibera le somme di cui sia previsto il pagamento a carico del cliente *inter alia* in ipotesi di sopravvenute modifiche della disciplina fiscale applicabile (c.d. previsioni di *gross-up*) ovvero di sopravvenute modifiche regolamentari di vigilanza o prudenziali (c.d. previsioni di *increased costs*) ovvero di rimborso anticipato delle somme utilizzate (c.d. previsioni di *break costs*).

Si richiede cortese conferma della lettura proposta.

- **3.2.** Sempre atteso il riferimento a "ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento", parimenti la commissione onnicomprensiva non dovrebbe essere di pregiudizio alla corresponsione da parte del cliente di commissioni:
- (i) a fronte di attività strumentali e propedeutiche alla messa a disposizione dell'affidamento, sia laddove tali attività siano svolte da soggetti terzi rispetto all'intermediario finanziatore sia laddove esse siano realizzate dal medesimo soggetto finanziatore ma nell'ambito del coinvolgimento di altri intermediari nella messa a disposizione dei fondi richiesti (in tale ultima ipotesi, in considerazione della circostanza che l'attività organizzativa e preparatoria non può, in ragione del coinvolgimento di altri intermediari terzi finanziatori, ritenersi assorbita nella successiva attività di messa a disposizione dei fondi); e
- (ii) a fronte di attività di gestione amministrativa dell'affidamento e dei correlati adempimenti d'incasso e pagamento, sia laddove tali attività siano svolte da soggetti terzi rispetto all'intermediario finanziatore sia laddove esse siano realizzate dal medesimo soggetto finanziatore ma l'affidamento veda il coinvolgimento di altri intermediari (in tale ultima ipotesi, in considerazione della circostanza che l'attività di gestione amministrativa non può, in ragione del coinvolgimento di altri intermediari terzi finanziatori, ritenersi assorbita nell'attività di messa a disposizione dei fondi).

In ragione di quanto sopra, dovrebbero quindi ritenersi sottratte all'ambito applicativo della proposta delibera *inter alia* le commissioni corrisposte a fronte dell'organizzazione/strutturazione dell'operazione di affidamento (c.d. *arranging fees/structuring fees*) nonché le commissioni corrisposte per la prestazione delle attività di amministrazione e gestione pagamenti ed incassi (c.d. *agency fees*), al ricorrere delle condizioni soprariportate.